



ALLEGATO all'atto  
Reg. II 15.01.2022  
N° 76 Serie III  
IL DIRETTORE

IL FUNZIONARIO\*  
FERRARELLI  
Vicepresidente del Camper Club

Esente bollo  
D.L.117/2017  
Art.82 comma 5

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

### Camper Club "Allegri Giramondo" A.P.S.

#### Art. 1 Costituzione

E' costituita con sede legale in Trieste l'associazione denominata

### Camper Club "Allegri Giramondo" A.P.S.

di seguito detta associazione. L'associazione assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta apartitica e aconfessionale.

L'associazione, formata da persone che praticano il turismo itinerante ed il campeggio quale forma di impiego del tempo libero e di promozione culturale, è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Regolamenti interni che meglio disciplinino il suo funzionamento saranno redatti dall'Organo di Amministrazione e sottoposti all'approvazione dell'assemblea dei soci.

L'associazione è costituita nel rispetto del codice civile e del D.Lgs. 117/17 art. 35 e 36 e sue modifiche e integrazioni, per quanto non previsto dal presente statuto o dai regolamenti interni, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative vigenti in materia.

L'associazione

#### Art. 2 Finalità

L'associazione esercita – sul territorio italiano ed estero - in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.Lgs 117/2017:

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni promuovendo, sviluppando, praticando il Turismo Sociale ed in particolare il Turismo all'aria aperta ed il Turismo Itinerante in tutte le loro forme attraverso lo scambio di informazioni ed esperienze per favorire l'aggregazione, la conoscenza dei territori;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e



diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all' articolo 5 D.Lgs 117/2017 promuovendo la coesione, la formazione e l'aggregazione sociale dei propri associati e dei loro familiari oltre che di terzi

- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

Lo svolgimento delle attività avviene prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati-

E' fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'associazione potrà tuttavia esercitare, a norma dell'art.6 del D.Lgs 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a quest'ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di Amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio

Tali attività, di seguito elencate a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo potranno consistere in:

- Collaborare con Enti ed Istituzioni pubbliche, private, turistiche, sportive e culturali, in Italia o all'estero, al fine di sviluppare e facilitare il turismo itinerante, anche per la gestione e creazione di nuove strutture finalizzate all'ospitalità di utenti provenienti da altre zone a scopo turistico;
- Promuovere e favorire il consumo critico, la diffusione di prodotti biologici, naturali, eco compatibili ed a km 0, il commercio equo e solidale anche attraverso lo strumento dell'acquisto collettivo;
- Promuovere la realizzazione di aree di sosta parcheggi e campeggi, da gestire direttamente per i propri soci o in collaborazione con enti pubblici o privati, designando soci o professionisti di fiducia con specifica competenza a rappresentarla;
- Stipulare convenzioni e/o accordi di qualsiasi tipo con altre Associazioni o con Terzi al fine di migliorare le opportunità di sviluppo degli associati e dell'Associazione. Effettuare attività commerciali e produttive, sia rivolte ai soci che a terzi, aziende, enti pubblici e privati, purché accessorie e strumentali ai fini istituzionali per il raggiungimento degli scopi sociali.
- Sottoscrivere convenzioni con Enti o Aziende per la gestione di spazi od immobili da destinare al raggiungimento degli scopi sociali;
- Promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali , per aiuti umanitari e benefici;

L'associazione ha durata illimitata e non ha fini di lucro neanche in forma indiretta e si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.



I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'associazione.

### **Art. 3 Statuto**

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, e agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

### **Art. 4 Efficacia Dello Statuto**

Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all'associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

### **Art. 5 Interpretazione dello Statuto**

Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

### **Art. 6 Modifiche allo statuto**

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto.

### **Art. 7 Emblema dell'Associazione**

L'emblema dell'Associazione **Camper Club "Allegri Giramondo" A.P.S.** sarà rappresentato dal logo sotto riportato.



L'uso del nome, dell'emblema e degli altri loghi dell'Associazione sarà consentito nel rispetto delle finalità stabilite dallo statuto.

L'accesso all'utilizzo del Logo è aperto a tutti i soci che ne facciano domanda all'Organo di Amministrazione.

La domanda sarà analizzata e accolta o respinta dall'Organo di Amministrazione o da soggetto da esso delegato.



Accolta la domanda, la segreteria dell'associazione provvederà ad inviare l'autorizzazione al suo utilizzo e la riproduzione del Logo a mezzo e-mail, su file nel formato ritenuto più idoneo.

La dichiarazione di autorizzazione vale sino a revoca o alla perdita della qualità di Socio.

### **Art. 8 Soci**

Sono soci le persone fisiche che sottoscrivono l'atto costitutivo e lo statuto nonché le persone che fanno richiesta di adesione all' associazione, in quanto ne condividono le finalità.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché i recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte nel rispetto del comma 2 art.35 del D.Lgs 117/17 il quale dispone che "non sono associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale"

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

In ogni caso il numero dei soci non potrà essere inferiore al numero minimo stabilito dalla Legge (artt. 32, comma 1, e 35, comma 1 "*...un numero non inferiore a sette persone fisiche o tre enti associativi*")

Tutti i soci dovranno, comunque, essere dotati di una irreprezibibile condotta morale e civile. Per irreprezibibile deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine in ogni rapporto con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito e da qualsiasi voglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro o del prestigio dell'associazione o degli associati.

Il Socio è tenuto a comunicare all'Organo di Amministrazione variazioni delle proprie generalità.



Non è ammessa la figura del socio temporaneo.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

I Soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, esclusione, e per causa di morte.

- Può recedere il Socio che non intende continuare a collaborare alle attività dell'Associazione e deve comunicarlo per iscritto all'Organo di Amministrazione.
- Perdono la qualità di Socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni;

L' Organo di Amministrazione delibererà l'esclusione trascorsi trenta giorni dal ricevimento da parte del Socio della contestazione in forma scritta del fatto giustificante l'esclusione, senza ricevere contro deduzioni in merito o risposte insufficienti o non giustificative. L'interessato può eventualmente proporre ricorso all'Assemblea Ordinaria dei Soci che delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima Assemblea successiva alla decisione dell'Organo di Amministrazione.

L'esclusione deve essere dichiarata dalla maggioranza assoluta dell'Organo di Amministrazione nel caso in cui il socio:

- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti in temi o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- danneggi moralmente e materialmente l'Associazione con azioni ritenute disonorevoli entro e fuori della Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio;
- danneggi l'Associazione attraverso forme di diffamazione anche a mezzo social network o forum online
- Non versi la quota sociale annuale entro la data stabilita nel presente statuto.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Organo di Amministrazione

Il socio receduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione nè reclamare il rimborso dei contributi associativi pagati e dovuti. La quota associativa non può essere trasferita a terzi, rivalutata o resa al Socio.

L'attività dei soci deve essere libera e volontaria e prestata prevalentemente in forma gratuita, fatto salvo il solo rimborso delle spese vive documentate sostenute per l'espletamento degli incarichi affidati.

L'associazione può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati nei limiti previsti dalla legge.

In base alle disposizioni di legge 196/2003 e,s.m.i. tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

#### Art. 9

#### Diritti e obblighi dei soci

Tutti i soci hanno pari diritti e doveri senza discriminazione alcuna.



Hanno diritto a partecipare alle assemblee a votare, direttamente o per delega, partecipare alle attività dell'associazione e conoscerne i programmi.

I Soci hanno diritto di esaminare i libri associativi obbligatori per disposizioni di legge, secondo le seguenti modalità:

- presa visione presso la sede dell'associazione
- presa visione per via telematica previa richiesta da inoltrarsi via pec.

I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

La quota associativa dovrà essere versata entro il 28 febbraio di ogni anno.

I soci che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione (cc.art.24 c.4)

### **Art. 10 Volontari**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai Volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art.17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

### **Art. 11 Organi**

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- Organo di Amministrazione;

### **Art. 12**



## Assemblea dei Soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione, mediante comunicazione da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori; l'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'Organo di Amministrazione lo ritenga necessario.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 5, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria dei Soci, si riunisce in una località da indicarsi nell'avviso di convocazione, per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno su iniziativa dell'Organo di Amministrazione. La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati ai Soci con i mezzi che l'Organo di Amministrazione riterrà opportuni.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e dell'assemblea straordinaria sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

Ciascun socio può essere portatore di delega sino ad un massimo di tre associati – se gli associati sono inferiori a cinquecento - e di cinque se gli associati sono maggiori o uguali a cinquecento.

Sono vietate attribuzioni di delega ai membri dell'Organo di Amministrazione (ex art.2372 comma 5 Codice Civile).

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dall'art.6.

L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto il soggetto indicato della revisione dei conti;
- approvare il programma di attività proposto dall'Organo di Amministrazione;
- approvare il bilancio d'esercizio;



- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi ai sensi dell'art.28 del D.Lgs 117/2017 e, promuove azione di responsabilità nei loro confronti;;
- delibera con la maggioranza qualificata sulle modifiche dello Statuto (ex art.21 c.2 del C.C.)
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex art.21 c.3 del C.C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci;
- approvare i regolamenti interni redatti dall'organo di amministrazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

### **Art.13**

#### **Organo di Amministrazione**

L'Organo di Amministrazione è eletto dall'assemblea ed è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art.2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, dell'Organo di Amministrazione sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti. In caso di esaurimento della lista, si provvederà alla convocazione dell'assemblea degli associati per l'elezione dei membri dell'Organo di Amministrazione mancanti rispetto al numero minimo previsto dallo statuto o dall'assemblea.

L'Organo di Amministrazione si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente o di almeno un terzo dei consiglieri, e comunque non meno di una volta ogni anno.

E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Organo di Amministrazione si tengano per via telematica, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che rimanga traccia dell'ordine del giorno, dei vari interventi e della deliberazione finale. In particolare si prevede che le riunioni dell'Organo di Amministrazione possano svolgersi attraverso posta elettronica, purché tutti gli interventi rimangano documentati ed allegati al verbale dell'assemblea.

Esso delibera a maggioranza dei presenti intervenuti.

L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:

- -eleggere il presidente;
- -eleggere il vicepresidente con funzioni vicarie;
- -assumere il personale;
- -nominare il segretario;
- -nominare il tesoriere che coadiuva il segretario
- -delibera sull'esclusione degli associati
- -fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;



- -sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- -determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- - redigere i regolamenti interni che saranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea;
- -accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- -ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- -nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'associazione

#### **Art. 14 Presidente**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede l'organo di amministrazione e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### **Art. 15 Segretario**

1. Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

- a) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- b) provvede al disbrigo della corrispondenza;
- c) è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- d) predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone all'organo di amministrazione entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone all'organo di amministrazione entro il mese di marzo.
- e) provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- f) provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni dell'organo di amministrazione

2. Le mansioni di cui alla precedente lettere f) potranno essere attribuite ad un altro membro dell'Organo di amministrazione (Tesoriere) che collaborerà con il segretario

#### **Art. 16 Collegio arbitrale**

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del



presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile ma motivata, di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte d'appello di Trieste il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

#### **Art. 17**

##### **Durata delle cariche**

Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

#### **Art. 18**

##### **Risorse economiche**

Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:

- a) dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti, istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Ai fini del precedente comma è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;



I fondi sono depositati nella cassa o presso l'istituto di credito stabilito dall'organo di amministrazione.

#### **Art. 19** **Quota sociale**

La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea.

La quota associativa è annuale e dovrà essere versata entro il 28 febbraio di ogni anno.

La stessa non è:

- trasmissibile a qualunque titolo;
- frazionabile
- ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio

#### **Art. 20** **Bilancio**

I documenti di bilancio dell'associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 c.1-2 e dall'Art.14 c.1 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e dovrà essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore

Il rendiconto economico finanziario deve fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione e deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

#### **Art.21** **Organo di controllo**

E' prevista la nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico, nelle situazioni indicate dall'Art.30 del D.Lgs 117/17

#### **Art. 22**

E' prevista la nomina di un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione legale nei casi indicati dall'Art.31 del D.Lgs 117/17

#### **Art. 23**

#### **Scioglimento e liquidazione**

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Le relative spese saranno a carico dei Soci.

L'associazione si estinguerà, se i Soci si ridurranno a meno di sette ed in tal caso il patrimonio sarà interamente devoluto ad un ente che verrà indicato dall'Assemblea dei Soci.

In caso di scioglimento o cessazione dell'attività dell'associazione i beni,, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, saranno devoluti ad altri enti di Terzo



Esente bollo  
D.L.117/2017  
Art.82 comma 5

settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.  
L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

#### **Art. 24**

#### **Norma di rinvio**

Per tutto quanto non è contenuto nel presente statuto valgono le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.